



Milkon - Mila - Senni

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

| dal | al | quota datore di lavoro | calcolata su | quota lavoratore | calcolata su | quota TFR | calcolata su |
|------------|---------|------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 01/10/2012 | ad oggi | 1,3% | retribuzione utile al calcolo del TFR | 1% | retribuzione utile al calcolo del TFR | 2%; 6,91% ^{1,2} | retribuzione utile al calcolo del TFR |

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 173/98.

149 - RAIFFEISEN FONDO PENSIONE APERTO

| dal | al | quota datore di lavoro | calcolata su | quota lavoratore | calcolata su | quota TFR | calcolata su |
|------------|---------|------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 01/10/2012 | ad oggi | 1,3% | retribuzione utile al calcolo del TFR | 1% | retribuzione utile al calcolo del TFR | 2%; 6,91% ^{1,2} | retribuzione utile al calcolo del TFR |

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 173/98.

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

LABORFONDS

| dal | al | quota lavoratore | calcola su | fonte |
|------------|---------|------------------|---|--------------------------------|
| 01/10/2012 | ad oggi | - ¹ | base imponibile prevista dalle fonti istitutive | D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 |

¹ Il Fondo ha deliberato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalle fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

LABORFONDS - RAIFFEISEN

Possono aderire tutti i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova in una delle seguenti tipologie di contratto individuale:

- contratto a tempo indeterminato;
- contratto part-time a tempo indeterminato;
- contratto di formazione e lavoro;
- contratto di apprendistato;
- contratto a tempo determinato, nei casi di occupazione piena pari o superiore ai 4 mesi presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare (1° gennaio-31 dicembre)

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

- Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 173/98.

CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DI: MILA ASSOCIAZIONE PRODUTTORI LATTE ALTO ADIGE S.C.R.L. CENTRO LATTE BRUNICO S.C.R.L. MILKON SÜDTIROL – ALTO ADIGE S.C.R.L.

Indice
17/09/2012 CCAL

17/09/2012

ABKOMMEN zur Erneuerung des Betriebsabkommens für die Mitarbeiter der Milkon – Senni - Mila

In Bozen am Sitz der Milkon, Innsbruckerstraße 43, wird am 17. September 2012 zwischen

- der Milkon Südtirol, vertreten durch den Obmann, Herrn Joachim Reinalter
- der Mila, vertreten durch den Obmann, Herrn Alfred Pobitzer
- der Senni, vertreten durch den Obmann Joachim Reinalter,

im Beisein des Direktors der Milkon, Herrn Dr. Robert Zampieri im Beisein von Frau Dr. Judith Kofler als Personalleiterin mit der fachlichen Unterstützung des Herrn Rag. Christian Tanner, Leiter der Hauptabteilung Personal und Arbeitsrecht im Raiffeisenverband Südtirol

und

der innerbetrieblichen einheitlichen Gewerkschaftsvertretung, vertreten durch Werk Bozen:

- Herrn Hansjörg Lantschner (Gewerkschaftsorganisation ASGB)
- Herrn Hubert Lantschner (Gewerkschaftsorganisation ASGB)
- Herrn Martin Giovanazzi (Gewerkschaftsorganisation FAI-SGB/CISL)
- Herrn Wendelin Vieider (Gewerkschaftsorganisation FAI-SGB/CISL)
- Herrn Skender Berisha (Gewerkschaftsorganisation UILA/UIL-SGK)

Werk Bruneck:

- Herrn Thomas Reden (Gewerkschaftsorganisation FAI-SGB/CISL)
- Herrn Leonhard Kofler (Gewerkschaftsorganisation FAI-SGB/CISL)

mit Beistand

der Gewerkschaftsorganisationen

- Fai SGBCISL, vertreten durch den Landessekretär Herrn Paul Mulser;
- ASGB Nahrungsmittel, vertreten durch den Landessekretär Herrn Paul Christanell;
- UILA/UIL-SGK, vertreten durch Herrn Christian Troger

folgende Erneuerung der bestehenden innerbetrieblichen Vereinbarungen getroffen:

III. WIRTSCHAFTLICHER TEIL

4. Einzahlung an einen Zusatzrentenfonds (neue Formulierung)

Mit Wirksamkeit 01.10.2012 wird der Arbeitgeberbeitrag an den vom Mitarbeiter gewählten Zielfonds (Laborfonds/Raiffeisen Offener Pensionsfonds) auf 1,3 Prozentpunkte für alle betroffenen Mitarbeiter angehoben.

5. Zusatzkrankenabsicherung

Die Vertragsparteien vereinbaren, dass im Falle der Verlängerung der Abkommens vom 18. November 2010 und 28. November 2011 zur Krankenvorsorge auf territorialer Ebene jene Mitarbeiter, die dem lokalen Krankenabsicherungsfonds (derzeit Cesare Pozzo) beitreten, von einer eigenen Beitragsleistung befreit sind, der laut GAKV vorgesehene Mitarbeiteranteil wird in diesem Fall vom Arbeitgeber übernommen.
